



SUASUM ADVISORY

Best Practice for Guaranteed Performance

NEWSLETTER 9/12 - RESPONSABILITÀ NEGLI APPALTI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ DELL'ART. 13-TER DEL DL N. 83/2012.

L'art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (convertito in Legge n. 134/2012), cd. decreto crescita, ha, difatti, introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di contratti d'appalto prevedendo la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore relativamente ad alcuni adempimenti contributivi e fiscali posti a carico del subappaltatore.

Lo stesso articolo ha anche introdotto una serie di obblighi di verifica a carico dell'appaltatore e del committente circa l'adempimento dei predetti obblighi ed ha attribuito ai medesimi soggetti **la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo in caso di mancata esibizione della documentazione attestante l'assolvimento dei predetti obblighi contributivi e fiscali.**

Le neo disposizioni si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini Iva, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici; restano invece escluse le stazioni appaltanti individuate dal Codice degli Appalti Pubblici.

La nuova disciplina prevede che **l'appaltatore di opere e di servizi sia responsabile in solido con il subappaltatore per il versamento all'erario:**

- Delle **ritenute fiscali** sui redditi da **lavoro dipendente**;
- **dell'imposta sul valore aggiunto** dovuta dal subappaltatore **per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto.**

Tuttavia la responsabilità solidale dell'appaltatore, oltre ad essere limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore, **viene meno se l'appaltatore verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore mediante l'acquisizione, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui sopra.**

L'attestazione dell'avvenuto adempimento dei predetti obblighi può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione di un centro di assistenza fiscale o di un Commercialista, Consulente del lavoro (all'art. 35, comma 1 del DLgs. n. 241/1997 e art. 3, comma 3, lett. a) del DPR n. 322/1988). Si osserva che, in base al tenore letterale della disposizione, **l'asseverazione non è obbligatoria**, nel senso che si ritiene possibile ricevere (dal punto di vista del committente) anche una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, ai sensi degli artt. 2 e 47 del DPR n. 445/2000. La questione non è indifferente, anche in termini di **costi per l'impresa**, in quanto, evidentemente, la dichiarazione sostitutiva può essere rilasciata dal legale rappresentante dell'appaltatore o del subappaltatore, senza doversi



SUASUM ADVISORY

Best Practice for Guaranteed Performance

rivolgere a soggetti terzi. Un precedente che depone in tal senso è il decreto interministeriale n. 74/2008, emanato in attuazione di una disciplina analoga, poi abrogata

L'appaltatore ha, altresì, la facoltà di **sospendere il pagamento del corrispettivo** fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore con la conseguenza che il pagamento del corrispettivo del subappaltatore viene, di fatto, subordinato all'esibizione di tale documentazione.

Un obbligo analogo a quello di cui sopra è stato introdotto anche a carico del committente il quale, infatti, deve provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa acquisizione della documentazione attestante la corretta esecuzione da parte del medesimo e degli eventuali subappaltatori degli obblighi contributivi e fiscali di cui sopra.

Anche al committente è peraltro attribuita la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione. A differenza dell'appaltatore, tuttavia, il committente, in caso di inosservanza delle suddette modalità di pagamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 200.000,00.

ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE:

- ✓ **Prima di effettuare il pagamento della fattura, ottenere dal Sub - Appaltatore, Appaltatore i seguenti documenti comprovanti la correttezza degli adempimenti erariali:**
 - **Asseverazione** rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, comma 1 del DLgs. n. 241/1997 (Commercialista, CAF etc.) o in alternativa,
 - **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi degli artt. 2 e 47 del DPR n. 445/2000 resa dal legale rappresentante.
 - Occorre invece **sempre ottenere copia** dei modelli F24 inerenti i pagamenti delle ritenute dei Dipendenti e dell' IVA dovuti (se presente reverse-charge, estratto del registro iva con evidenza dell'operazione).

Si ribadisce che fino alla consegna della documentazione di cui sopra, potrà essere sospeso il pagamento al fornitore.
